I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 15 maggio 1991

LA CORTE,

visto l'articolo 55 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 188, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'articolo 160, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che per conservare l'efficacia del controllo giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario occorre adattare il regolamento di procedura,

con l'approvazione unanime del Consiglio in data 21 dicembre 1990,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 4 dicembre 1974 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 350 del 28 dicembre 1974, pag. 1), modificato il 12 settembre 1979 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 238 del 21 settembre 1979, pag. 1), il 27 maggio 1981 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 199 del 20 luglio 1981, pag. 1), l'8 maggio 1987 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 165 del 24 giugno 1987, pag. 1) e il 7 giugno 1989 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 241 del 17 agosto 1989, pag. 1), è modificato come segue:

1. Nell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, sono soppresse le parole «o spettanti».

2. L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Il presidente designa i funzionari o altri dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo e dei cancellieri aggiunti o di vacanza dei loro posti.»

3. L'articolo 26, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Se, a causa di assenza o d'impedimento, i giudici sono in numero pari, il giudice che ha meno anzianità ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non sia il giudice relatore. In tal caso il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza si astiene dal partecipare alla deliberazione».

4. a) All'articolo 38, paragrafo 2, è aggiunto un secondo comma così redatto:

«Se l'istanza non è conforme a quanto sopra prescritto, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all'agente o all'avvocato della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 79, la notifica si considera avvenuta regolarmente col

deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte».

b) Nell'articolo 38, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;».

c) Nell'articolo 38, paragrafo 7, le parole «paragrafi da 2 a 6» sono sostituite dalle parole «paragrafi da 3 a 6».

5. Nell'articolo 42, paragrafo 2, commi primo e secondo, le parole «la fase scritta» sono sostituite dalle parole «il procedimento».

6. L'articolo 43 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 43

Dopo aver sentito le parti e l'avvocato generale, il presidente, se l'assegnazione prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, ha già avuto luogo, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza l'unione di più cause relative allo stesso oggetto, ai fini del procedimento scritto od orale o della sentenza definitiva. Egli può nuovamente separarle».

7. Dopo l'articolo 44 è inserito un articolo 44 *bis* così redatto:

«Articolo 44 bis

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari del presente regolamento, e tranne i casi specifici in cui la Corte, dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 40, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 41, paragrafo 1, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale e con l'espresso consenso delle parti, decida diversamente, il procedimento dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale».

8. L'articolo 45, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

La Corte, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare. Le parti sono sentite prima che la Corte decida i mezzi istruttori previsti dal paragrafo 2, lettere c), d) ed e).

L'ordinanza è notificata alle parti».

9. L'articolo 47, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

«§ 6

Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni dei testimoni.

Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.

Il verbale ha valore di atto pubblico».

10. a) Nell'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, le parole «250 unità di conto A.M.E.» sono sostituite dalle parole «5 000 Ecu» e le parole «la rinnovazione della citazione» dalle parole «una nuova citazione».

b) L'articolo 48, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«§ 3

La sanzione pecuniaria così inflitta può essere revocata qualora il teste giustifichi alla Corte di essere stato legittimamente impedito. La sanzione pecuniaria può essere ridotta su richiesta del testimone qualora questo dimostri che essa è sproporzionata rispetto ai suoi redditi».

11. All'articolo 49, paragrafo 2, è aggiunto un secondo comma così redatto:

«La Corte può chiedere alle parti o ad una di esse il versamento di un deposito che garantisca il rimborso delle spese della perizia».

12. Nell'articolo 52 le parole «dall'articolo 111» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 125».

13. a) Il secondo comma dell'articolo 55, paragrafo 1, è soppresso.

b) L'articolo 55, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«§ 2

Il presidente, a motivo di circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa con priorità.

Il presidente, sentite le parti e l'avvocato generale, può, a motivo di circostanze particolari, d'ufficio o su domanda di una parte, disporre che la decisione di una causa venga differita. Qualora le parti di una causa ne chiedano di comune accordo il rinvio, il presidente può accordarlo».

14. L'articolo 60 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 60

La Corte, sentito l'avvocato generale, può in qualsiasi momento, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, sia disporre un mezzo istruttorio, sia prescrivere la rinnovazione o l'ampliamento di ogni atto di istruzione. Essa può incaricare la sezione o il giudice relatore di provvedervi».

15. L'articolo 66, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'interpretazione delle sentenze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificate dalla Corte, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, purché tale richiesta sia proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla pronuncia della sentenza».

16. a) L'articolo 69, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa».

b) Nell'articolo 69, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese».

c) L'articolo 69, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

«§ 4

Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

La Corte può decidere che una parte interveniente diversa da quelle indicate nel comma precedente sopporti le proprie spese».

d) Dopo l'articolo 69, paragrafo 4, è inserito un nuovo paragrafo 5 così redatto:

«§ 5

La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.

In mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese».

e) Il vecchio articolo 69, paragrafo 5, diventa articolo 69, paragrafo 6.

17. Nell'articolo 70 le parole «nei ricorsi previsti dall'articolo 95, paragrafo 3, del presente regolamento» sono sostituite dalle parole «nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti».

18. Nell'articolo 77 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la vertenza ed informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 69, paragrafo 5, considerate, eventualmente, le proposte formulate in tal senso dalle parti».

19. L'articolo 78 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 78

Se l'istante comunica per iscritto alla Corte che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 69, paragrafo 5».

20. L'articolo 79, paragrafo 2, è abrogato.

21. L'articolo 80 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 80

§ 1

I termini di procedura previsti dai Trattati CECA, CEE e CEEA, dagli Statuti della Corte e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

a) se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b) un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

c) quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni;

d) i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;

e) i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

§ 2

Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*».

22. All'articolo 82 è aggiunto un secondo comma così redatto:

«Il presidente e i presidenti di sezione possono conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che essi sono competenti a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga».

23. Dopo l'articolo 82 è inserito un Capo X contenente un nuovo articolo 82 bis così redatto:

«Capo X

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 82 bis

Il procedimento può essere sospeso:

a) nei casi previsti dagli articoli 47, terzo comma, dello Statuto CECA, 47, terzo comma, dello

Statuto CEE e 48, terzo comma, dello Statuto CEEA, con ordinanza emessa, sentito l'avvocato generale, dalla Corte o dalla sezione alla quale la causa è stata rimessa;

b) in tutti gli altri casi, con decisione del presidente, presa dopo aver sentito l'avvocato generale e, tranne nei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103, le parti.

La ripresa del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.

Le ordinanze e le decisioni di cui al presente paragrafo sono notificate alle parti.

§ 2

La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell'ordinanza o della decisione.

Durante il periodo di sospensione nessun termine di procedura scade nei confronti delle parti.

§ 3

Qualora l'ordinanza o la decisione di sospensione non ne abbiano fissato il termine, la sospensione scade alla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di ripresa del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza o decisione.

A partire dalla data di ripresa, i termini di procedura cominciano nuovamente a decorrere dall'inizio».

24. Nell'articolo 85, primo comma, la parola «decisione» è sostituita dalle parole «l'esame della domanda».

25. Nell'articolo 89 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'avere efficacia».

26. L'articolo 92, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un'istanza o quando l'istanza è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata».

27. L'articolo 93 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 93

§ 1

L'istanza d'intervento va proposta entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 6.

L'istanza d'intervento deve contenere:

a) l'indicazione della causa di cui trattasi;

b) il nome delle parti in causa;

c) il nome e il domicilio dell'interveniente;

d) l'elezione di domicilio dell'interveniente nel luogo in cui ha sede la Corte;

e) le conclusioni a sostegno delle quali l'interveniente chiede d'intervenire;

f) nel caso di istanze d'intervento che non siano proposte da Stati membri o da istituzioni, l'esposizione dei motivi che comprovano l'interesse dell'interveniente alla definizione della controversia.

L'interveniente deve farsi rappresentare a norma degli articoli 20, primo e secondo comma, dello Statuto CECA e 17 degli Statuti CEE e CEEA.

Si applicano gli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

§ 2

L'istanza d'intervento è notificata alle parti.

Il presidente, prima di statuire sull'istanza d'intervento, pone le parti in grado di presentare osservazioni scritte od orali.

Il presidente statuisce sull'istanza d'intervento con ordinanza o deferisce l'esame dell'istanza alla Corte.

§ 3

Se il presidente dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti del procedimento notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d'una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.

§ 4

L'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.

§ 5

Il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria d'intervento.

La memoria d'intervento deve contenere:

a) le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti;

b) i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente;

c) eventualmente, le offerte di prova.

§ 6

Dopo il deposito della memoria d'intervento il presidente fissa, se del caso, un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria».

28. a) L'articolo 95, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

La Corte può rimettere alle sezioni le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale di primo grado ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto CECA,

dell'articolo 49 dello Statuto CEE e dell'articolo 50 della Statuto CEEA, le domande di pronunzia pregiudiziale di cui all'articolo 103 del presente regolamento e qualsiasi altra causa, tranne quelle instaurate dinanzi alla Corte da Stati membri o da istituzioni, nella misura in cui la difficoltà o l'importanza della causa, o particolari circostanze, non richiedono una decisione della Corte in seduta plenaria».

b) Nell'articolo 95, paragrafo 2, secondo comma, le parole «della Comunità» sono soppresse.

c) All'articolo 95, paragrafo 2, è aggiunto un terzo comma così redatto:

«La domanda di cui al comma precedente non può essere proposta nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti».

d) L'articolo 95, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

§ 3

La sezione può rinviare una causa alla Corte in qualsiasi stadio del procedimento».

e) L'articolo 95, paragrafo 4, è abrogato.

29. L'articolo 96 è abrogato.

30. Dopo l'articolo 102, il titolo del Capo IX è sostituito dal testo seguente:

«DELLE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE».

31. a) L'articolo 103, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Nelle ipotesi previste dagli articoli 20 dello Statuto CEE e 21 dello Statuto CEEA, il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, con riserva degli adattamenti imposti dalla natura del rinvio pregiudiziale».

b) Nell'articolo 103, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il paragrafo 1 si applica alle domande di pronuncia pregiudiziale contemplate dal protocollo relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e dal protocollo relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, protocolli firmati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, come pure ai procedimenti contemplati dall'articolo 4 del protocollo ultimo nominato».

c) Nell'articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, le parole «ai rinvii per decisione» sono sostituite dalle parole «alle domande di pronuncia».

d) Nell'articolo 103, paragrafo 3, primo comma, le parole «all'Alta Autorità ed al Consiglio speciale dei Ministri» sono sostituite dalle parole «alla Commissione ed al Consiglio».

e) Nell'articolo 103, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Si applica il paragrafo 1».

32. a) Dopo l'articolo 104, paragrafo 2, sono inseriti un nuovo paragrafo 3 ed un nuovo paragrafo 4 così redatti:

«§ 3

Qualora una questione pregiudiziale sia manifestamente identica a una questione sulla quale essa ha già statuito, la Corte, dopo aver informato il giudice di rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui agli articoli 20 dello Statuto CEE, 21 dello Statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento e dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza.

§ 4

Salvo quanto disposto dal paragrafo precedente, il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale. Tuttavia, la Corte, dopo la presentazione delle memorie od osservazioni di cui agli articoli 20 dello Statuto CEE, 21 dello Statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento, su relazione del giudice relatore, dopo aver informato gli interessati che, a norma delle sopracitate disposizioni, hanno il diritto di presentare tali memorie od osservazioni, e se nessuno di essi abbia chiesto di presentare osservazioni orali, può, sentito l'avvocato generale, decidere diversamente».

b) Il vecchio articolo 104, paragrafo 3, diventa l'articolo 104, paragrafo 5.

33. a) Nell'articolo 109, primo e secondo comma, le parole «Alta Autorità» sono sostituite dalla parola «Commissione» e le parole «Consiglio speciale dei Ministri» dalla parola «Consiglio».

b) Nell'articolo 109, secondo comma, le parole «all'Assemblea parlamentare europea» sono sostituite dalle parole «al Parlamento europeo».

34. Nell'articolo 112, paragrafo 3, le parole «conforme all'articolo 38, paragrafi 2 e 3» sono sostituite dalle parole «conforme all'articolo 38, paragrafo 3».

35. a) (Non riguarda la versione italiana.)

b) L'articolo 120, paragrafo 2, è abrogato.

36. Nell'articolo 122 i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal testo seguente:

«Nelle cause fra le Comunità e i loro agenti:

— l'articolo 70 del presente regolamento si applica soltanto alle impugnazioni proposte dalle istituzioni;

— in deroga all'articolo 69, paragrafo 2, del presente regolamento, la Corte può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o da altri agenti di

un'istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall'equità.

Se l'impugnazione viene ritirata si applica l'articolo 69, paragrafo 5.

Quando l'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione non intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può disporre che le spese vengano ripartite fra le parti o che la parte ricorrente vincitrice rimborsi a una parte soccombente le spese che la sua impugnazione le ha provocato».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1 dello stesso regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Dato a Lussemburgo il 15 maggio 1991.